



Giustizia Sportiva

Pos. 3/2025

DECISIONE n. 05-2025\_2026

### DECISIONE 05-2025\_2026

#### La CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Riunita con l'intervento dai Sigg.ri:

Avv. Antonio RICCIULLI – Presidente

Avv. Antonio LATTANZI – Componente Relatore

Avv. ANDREA ORDINE – Componente

Sul reclamo proposto da A.S.D. Tennis Tavolo Vasto avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 71/2025-2026 del 21.4.2026, all'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.5.2026;

- letto il reclamo, la memoria difensiva del 17.5.2026 depositata da A.S.D. Tennis Tavolo Vasto ed esaminati i documenti;
- letta la memoria difensiva di costituzione depositata dalla A.S.D. Centro Polisportivo Uisp Germane Lecocq di Marsala ed esaminati i documenti;
- visti il referto di gara e le successive comunicazioni del G.A., nonché le prove in atti;
- sentite le parti costituite;

la Corte ha pronunciato la seguente

#### Decisione

##### Premessa

Con reclamo con riserva di motivi aggiunti ex art. 41, comma 3 Regolamento di Giustizia e contestuale istanza di copia di referto arbitrale datato 22 aprile 2026, la A.S.D. Tennis Tavolo Vasto ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 71/2025-2026 del 21.4.2026, con la quale - in esito all'incontro tenutosi in data 18.4.2026, nell'ambito del Campionato a squadre maschili, Serie B1, gir. D, tra la società ricorrente ed il sodalizio A.S.D. Centro Polisportivo Uisp Germane Lecocq di Marsala "2) visti gli artt. 9, 10 e

**ITTF • ETTU**



## Giustizia Sportiva

11 del Regolamento di Giustizia; 3) considerato che al termine della settima partita l'atleta Guillot Ruiz Jose Carlos dell'ASD TT Vasto (3255) abbandonava l'impianto di gioco senza l'autorizzazione del G.A designato facendovi ritorno, munito di certificato medico, dopo dieci minuti che l'incontro era terminato; 4) considerato che i tesserati sig. Antenucci Gabriele dell'ASD TT Vasto (3255) e Giardina Umberto dell'ASD CENTRO POL.UISP GERMAINE LECOCQ (2693) sono stati ammoniti poiché al termine dell'ultima partita hanno avuto una discussione oltremodo accesa; 5) visto quanto accaduto e descritto al punto 3), la squadra ospitante ARAGON SPARTANS VASTO TT (3255) è da considerare incompleta ai sensi dell'art.27.1 del Regolamento dell'Attività a Squadre (parte generale)", ha sanzionato A.S.D. Tennis Tavolo Vasto come da dispositivo (con la perdita dell'incontro del 18.4.2026 con il punteggio di 5/0, set 15/0, punti 165/0 e penalizzazione di due punti in classifica; deplorazione del tesserato Antenucci Gabriele della A.S.D. Tennis Tavolo Vasto; comminazione di un'ammenda di Euro 20,00 alla A.S.D. Tennis Tavolo Vasto a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti compiuti dal proprio tesserato Antenucci Gabriele; comminazione dell'ammenda di Euro 550,00 alla A.S.D. Tennis Tavolo Vasto pari all'intera tassa di iscrizione prevista per il campionato).

Trasmesso il referto arbitrale al sodalizio ricorrente, lo stesso ha depositato in data 28.4.2026 motivi aggiunti ex art. 41, comma 3 Regolamento di Giustizia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- in via principale, nel merito, riformare la decisione del GSN e ripristinare il risultato conseguito sul campo per errata percezione e insussistenza dei fatti, in presenza di cause di forza maggiore/necessità;
- in via subordinata, annullare o rimodulare la sanzione dell'ammenda di €550,00, con riferimento alla circostanza della mancata comunicazione al GA. e non alla circostanza della squadra incompleta;
- annullare la sanzione della deplorazione a carico del tesserato Antenucci Gabriele e relativa ammenda a titolo di responsabilità oggettiva a carico della Asd TT Vasto.

In particolare, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

(i) Errata percezione dei fatti. Insussistenza dell'abbandono definitivo (Art. 27.1 Reg. generale), assumendo che le sanzioni applicate da parte del Giudice Sportivo Nazionale si fonderebbero su un'errata valutazione delle circostanze di fatto, atteso che l'atleta Guillot Ruitz Josè Carlos non avrebbe abbandonato definitivamente l'impianto di gioco, avendo fatto ritorno 10 minuti dopo il termine dell'incontro, munito di certificato medico;

## ITTF • ETTU



## Giustizia Sportiva

(ii) Stato di necessità e Forza Maggiore (Art. 22 Reg. generale), assumendo che l'allontanamento dell'atleta dal campo di gara sarebbe stato determinato unicamente da una necessità legata alla sua condizione fisica (\*\*\*\*\*\_al termine della partita appena disputata e conclusa), che avrebbe impedito allo stesso di avvisare il G.A. ed ottenere dallo stesso l'autorizzazione a lasciare l'impianto, reputando diligente la condotta dell'atleta nel tornare immediatamente sul campo, munito della certificazione medica, una volta rassicurato sulle sue condizioni fisiche;

(iii) Deplorazione ed ammenda Antenucci, assumendo che la condotta tenuta dall'atleta, costituita da *“una discussione oltremodo accesa”*, dovrebbe essere ricompresa nel perimetro di una *“sana tensione agonistica”* e non risulterebbe meritevole di un'ulteriore sanzione, rispetto a quella già inflitta dal G.A. in corso di gara.

Con memoria difensiva dell'8.5.2026 si è costituito nel presente giudizio il sodalizio A.S.D. Centro Polisportivo Uisp Germane Lecocq di Marsala, chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che:

(i) al termine della gara del 18.4.2026 lo stesso sodalizio aveva avanzato formale ricorso allegato al referto di gara, evidenziando a carico del sodalizio odierno ricorrente la violazione degli artt. 27-28 del regolamento Fitet attività a squadre parte generale stagione 2025-2026, in ragione dell'abbandono del campo di gioco da parte del giocatore Guillot Ruitz Josè Carlos al termine della partita e prima che iniziasse l'ottavo ed ultimo incontro, senza l'autorizzazione del GA e senza farvi più ritorno fino alla fine dell'incontro;

(ii) il referto di gara, recante l'orario delle 22.40, non conteneva alcuna ulteriore annotazione del GA in relazione alla condotta assunta dal giocatore Guillot Ruitz Josè Carlos;

(iii) gli atleti e dirigenti del sodalizio A.S.D. Centro Polisportivo Uisp Germane Lecocq di Marsala avevano lasciato il palazzetto al termine della gara alle ore 23,03 (23 minuti dopo la chiusura del referto di gara) e che fino a quell'ora il giocatore Guillot Ruitz Josè Carlos continuava ad essere assente dal palazzetto;

(iv) successivamente veniva caricato sul portale Fitet, a cura del TT Vasto, il referto di gara, con allegato un certificato medico redatto dal Dott. Tamburrino su propria carta intestata, accettato dal GA dopo la chiusura del referto ed in assenza di propri tesserati;

(v) l'orario di ricezione del certificato alle 22.50 doveva ritenersi frutto di errore materiale, atteso che l'atleta Guillot, fino alle ore 23.03 (data di chiusura del palazzetto) non vi aveva fatto ritorno;

## ITTF • ETTU



## Giustizia Sportiva

(vi) con mail del 20.4.2026 il GA aveva confermato che *“al termine del settimo incontro l’atleta Guillot Ruiz Jose Carlos aveva lasciato il campo di gara senza nessuna comunicazione da parte della propria squadra al giudice arbitro”* e che con successiva mail del 21.4.2026 lo stesso GA aveva precisato che *“l’atleta Guillot Ruiz Jose Carlos 10 minuti dopo la fine dell’incontro tornava sul campo di gara presentando un certificato”*.

(vii) lo stesso sodalizio convenuto, in data 20.4.2026, aveva inviato ricorso al GSN, sulla scorta dei motivi già indicati nel ricorso preliminare allegato al referto di gara. Che detto ricorso non era stato trasmesso dalla Fitet al GSN, in quanto pervenuto successivamente al provvedimento qui impugnato, il quale conteneva, in ogni caso, l’adozione dei medesimi provvedimenti richiesti da A.S.D. Centro Polisportivo Uisp Germane Lecocq di Marsala;

(viii) la circostanza che l’atleta Guillot Ruiz José Carlos avesse lasciato l’impianto di gioco senza più farvi ritorno fino al termine dell’incontro è pacificamente ammessa dalla stessa società reclamante, trova conferma nelle dichiarazioni del GA del 20.4.2026 ed è ulteriormente suffragata dai documenti dalla medesima versati in atti; che detta condotta integra violazione degli artt. 27-28 del regolamento Fitet attività a squadre parte generale stagione 2025-2026;

(ix) nessuna motivazione di carattere medico vi sarebbe a fondamento dell’abbandono del campo di gara da parte dell’atleta;

(x) la certificazione medica è stata prodotta dalla ricorrente successivamente alla chiusura del referto di gara e che, per tale motivo, non avrebbe potuto essere ricevuta dal GA; che tale certificazione, priva di orario e non proveniente da una pubblica struttura, non può avere rilevanza probatoria; che il certificato medico fa riferimento ad una patologia a carico dell’atleta Guillot Ruiz José Carlos diversa da quella dedotta dalla ricorrente a fondamento dell’esimente dedotta in ricorso.

All’udienza tenutasi in data 13.5.2026, il legale della società ricorrente eccepiva in via pregiudiziale la lesione del diritto di difesa, non avendo ricevuto la società reclamante la comunicazione della memoria difensiva depositata dal sodalizio A.S.D. Centro Polisportivo Uisp Germane Lecocq di Marsala. L’udienza veniva, pertanto, rinviata al 20.5.2026, al fine di procedersi alla trasmissione in favore della ricorrente della predetta memoria difensiva.

In data 17.5.2026 il sodalizio reclamante depositava memoria, con la quale contestava le deduzioni della resistente.

## ITTF • ETTU



## Giustizia Sportiva

All'udienza del 20.5.2026, il sodalizio resistente richiedeva, preliminarmente, lo stralcio della memoria integrativa depositata dalla ricorrente, poiché non autorizzata; il sodalizio ricorrente chiedeva lo stralcio della memoria difensiva della società resistente, rilevandone l'inammissibilità per la forma. Entrambi i sodalizi si riportavano alle rispettive conclusioni racchiuse nei propri atti. Questa Corte si riservava la decisione.

### Motivi della decisione

In via preliminare, questa Corte ritiene che entrambe le eccezioni sollevate dalle parti all'udienza del 20.5.2026 non siano meritevoli di accoglimento.

Quanto all'eccezione di inammissibilità per difetto di forma della memoria difensiva depositata dalla società resistente, si rileva che la stessa sia stata ritualmente fatta pervenire presso questa Corte in data 7.5.2025; pertanto, alla luce dell'art. 41, comma 5 del Regolamento di Giustizia, può ritenersi tempestiva.

Quanto alla richiesta di stralcio della memoria depositata dalla ricorrente in difetto di autorizzazione, formulata da parte ricorrente, si evidenzia come, in forza di quanto disposto dall'art. 20, comma 2 del Regolamento, *"il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo"*.

La memoria in questione è stata depositata dalla ricorrente in esito al ricevimento della memoria difensiva di costituzione da parte della resistente (a seguito del provvedimento adottato da questa Corte all'udienza del 13.5.2026), prendendo posizione in ordine alle deduzioni avversarie.

Si ritiene, pertanto, che la predetta memoria, ancorché non espressamente autorizzata da questa Corte, possa essere acquisita, in ossequio al principio della parità degli strumenti difensivi e nel rispetto del contraddittorio, considerato, peraltro, che la stessa resistente, avendone ricevuto notizia ed avendone conosciuto il contenuto, è stata posta in condizione, in ossequio ai medesimi principi, di prendere posizione e contraddire sulle circostanze dedotte da controparte all'udienza del 20.5.2026.

Venendo al merito, il reclamo è parzialmente fondato, e, nei limiti di cui in appresso, meritevole di accoglimento.

I motivi di impugnazione dedotti sub 1 e 2 nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello trovano invero piena ed incontrovertibile conferma nei documenti versati in atti.

Difatti, le circostanze, rilevanti ai fini della presente decisione, che:

- (i) l'atleta del sodalizio ricorrente Guillot Ruiz José Carlos, al termine del settimo incontro contro il sodalizio resistente A.S.D. Centro Polisportivo Uisp Germane Lecocq di Marsala, abbia lasciato il campo di gara senza nessuna comunicazione da parte della propria squadra al Giudice Arbitro;
- (ii) lo stesso atleta del sodalizio ricorrente Guillot Ruiz José Carlos, alle ore 22,50, ovvero 10 minuti dopo il termine della partita, sia tornato sul campo di gara, presentando al Giudice Arbitro un certificato medico;

## ITTF • ETTU



## Giustizia Sportiva

(iii) l'allontanamento dell'atleta dal campo di gara sia stato limitato ad uno spazio temporale molto esiguo e determinato dalla urgente ed indifferibile necessità di sottoporsi a visita medica, in ragione dell'insorgenza, al termine del settimo incontro, di un malore fisico;

(iv) l'atleta del sodalizio ricorrente Guillot Ruiz José Carlos, in data 18.4.2026, si sia recato presso la Guardia Medica di Vasto e sia stato sottoposto a visita medica da parte del Dott. Tamburrini Pierluigi per "\*\*\*\*\*", trovano piena e convergente conferma nel referto di gara, corredato dal certificato medico consegnato al GA alle ore 22,50 dall'atleta del sodalizio ricorrente Guillot Ruiz José Carlos, nonché nel supplemento di referto e chiarimenti trasmessi dallo stesso GA, in data 20/21.4.2026, agli Organi Federali.

Come è noto, anche alla luce di consolidata giurisprudenza sportiva ed ordinaria:

- il referto di gara è prova legale assistita da efficacia probatoria privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza, e, in particolare, in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento della gara;

- il certificato medico rilasciato dal medico di un pubblico ospedale (così come quello rilasciato dalla Guardia Medica) è atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso, relativamente alla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese, oltre agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attestino essere avvenuti in sua presenza.

Il sodalizio resistente, in ordine ai fatti richiamati nel referto di gara ed alle dichiarazioni racchiuse nel certificato medico in questione, si è limitato unicamente a contestarne la rilevanza, senza tuttavia proporre querela di falso, unico strumento idoneo per contestare l'efficacia probatoria di tali documenti.

Sulla base di tali emergenze documentali, avvalorate altresì dalla circostanza che effettivamente la sede della Guardia Medica di Vasto si trovi poco distante dal centro sportivo presso cui si è disputato l'incontro tra le parti del presente giudizio, questa Corte ritiene di poter inquadrare la condotta assunta dall'atleta Guillot Ruiz José Carlos del sodalizio ricorrente (aver lasciato l'impianto di gioco per un periodo limitato senza l'autorizzazione del GA, facendovi tuttavia ritorno al termine dell'incontro) nel perimetro dell'esimente della "forza maggiore", caratterizzata dall'impellente ed indifferibile necessità dell'atleta di sottoporsi a visita medica, a seguito dell'insorgenza di un malore fisico al termine del settimo incontro disputato tra i sodalizi ASD TT Vasto e A.S.D. Centro Polisportivo Uisp Germane Lecocq di Marsala.

In altri ma equivalenti termini, la circostanza che l'atleta del sodalizio ricorrente abbia lasciato l'impianto di gioco, senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte del GA, a causa della necessità di sottoporsi a visita medica in ragione del malore fisico accusato durante la partita, facendovi poi ritorno 10 minuti dopo il termine dell'incontro munito di certificato medico, può essere ricondotta ad una causa di forza maggiore, tale da non potersi ritenere integrata la fattispecie illecita, caratterizzata dal requisito della "definitività" dell'abbandono dell'impianto di gioco da parte dell'atleta.

Alla luce di quanto sopra, come accertato nel presente giudizio, consegue la non corretta applicazione da parte del primo Giudice della disposizione di cui all'articolo 27, comma 1 del Regolamento dell'Attività a

## ITTF • ETTU



Giustizia Sportiva

squadre (parte generale) e la conseguente erronea irrogazione della sanzione di cui alla parte dispositiva del provvedimento impugnato a carico del sodalizio reclamante, atteso che la disposizione in questione subordina l'applicazione della sanzione di cui all'art. 28, comma 2 del menzionato Regolamento "al definitivo abbandono da parte dell'atleta dell'impianto di gioco", circostanza, questa, senza dubbio da escludersi, nel caso che ci occupa, proprio in ragione di quanto sopra osservato.

In ordine, infine, al motivo di impugnazione dedotto dalla ricorrente sub 3, questa Corte ritiene che le ragioni addotte dal sodalizio reclamante non siano state suffragate da alcun elemento probatorio, tale da comprovarne la fondatezza; da ciò ne consegue che, limitatamente a tale motivo, la decisione del primo Giudice dovrà essere confermata.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie, *in parte qua*, nei limiti di cui in motivazione, il reclamo e annulla la decisione gravata nella parte in cui ha disposto a carico del sodalizio A.S.D. Tennis Tavolo Vasto la perdita dell'incontro del 18.4.2026 con il punteggio di 5/0, set 15/0, punti 165/0, la penalizzazione di due punti in classifica e l'ammenda di € 550,00 pari all'intera tassa di iscrizione prevista per il campionato, confermando, per il resto, la decisione del Giudice Sportivo Nazionale.

Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti del procedimento all'Organo omologante affinché apporti le dovute modifiche alla classifica.

Così deciso

Roma, 20/05/2026

F.to Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

**ITTF • ETTU**